



COMUNE DI PISA

DIREZIONE-08 Polizia Municipale – Sicurezza Urbana

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 4 DEL 23/01/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO TURISTICO NEL COMUNE DI PISA MEDIANTE VEICOLI ATIPICI (TRENINO GOMMATO, NAVETTA TURISTICA ELETTRICA, MINIBUS E BUS ELETTRICO) – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), all'art. 59, definisce i “veicoli atipici” come quei veicoli che, per le loro specifiche caratteristiche, non rientrano tra quelli disciplinati dal Titolo III – Capo I, del medesimo Codice;
- nella categoria dei veicoli atipici rientrano anche quelli destinati al trasporto turistico quali i trenini gommati e le navette elettriche;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 55 del 15 marzo 2007 detta “*Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici*”;
- il D.M. Trasporti n. 193 del 9 ottobre 2015 approva il “*Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della navetta turistica*”;

Dato atto che nella città di Pisa, già da anni, sono rilasciate ad alcune imprese private in possesso dei requisiti previsti per legge, autorizzazioni per l'esercizio del trasporto turistico con veicoli atipici (trenini gommati, navette turistiche) cui da ultimo si sono aggiunti anche minibuses e bus elettrici, sui presupposti ed in virtù delle normative sopra indicate;

Dato atto che, nelle more dell'approvazione di un apposito Regolamento che disciplini l'esercizio del trasporto in oggetto, le predette autorizzazioni sono state annualmente rinnovate;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 29 luglio 2019, recante “*Approvazione dei nuovi percorsi idonei alla circolazione stradale dei trenini turistici e delle navette turistiche*” che va a sostituire il precedente atto n. 187 del 7 novembre 2017;

Ritenuto opportuno, anche in considerazione degli incrementi delle presenze turistiche in città e, di riflesso, dell'incremento di domanda dei trasporti turistici, di addivenire all'approvazione di un Regolamento comunale che disciplini i requisiti e le modalità di esercizio del trasporto turistico nel Comune di Pisa, allo scopo di conseguire le finalità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno;

Visto lo schema del “Regolamento Comunale per lo svolgimento dell'attività di trasporto turistico nel Comune di Pisa mediante veicoli atipici (trenino gommato, navetta turistica elettrica, minibus elettrico)” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale – **Allegato A**);

Dato atto che, rispetto al testo regolamentare suddetto, il Comando di Polizia Municipale ha proposto due emendamenti:

- introduzione, nel novero dei veicoli destinati al trasporto turistico, anche i “bus elettrici” rientranti nella categoria M2 dell'art. 47 Codice della Strada (*veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.*);
- estensione della validità dell'autorizzazione da tre a cinque anni dal rilascio in quanto quest'ultimo termine è da considerarsi necessario per ammortamenti di eventuale spese di investimento nei veicoli adibiti al servizio.

Visto lo schema del “Regolamento Comunale per lo svolgimento dell'attività di trasporto turistico nel Comune di Pisa mediante veicoli atipici (trenino gommato, navetta turistica elettrica, minibus e bus elettrico)” ricettivo degli emendamenti sopra proposti ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale – **Allegato B**);

Dato atto che, a seguito dell'approvazione del suddetto Regolamento, si procederà all'approvazione del bando ed alla definizione della procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'attività di trasporto turistico nel Comune di Pisa;

Rilevata la competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun riflesso nella gestione economico-finanziaria dell'Ente.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione 08 – Polizia Municipale e S.U. ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla _____Commissione Consiliare in data _____;

All'unanimità dei presenti con voti resi nelle forme di legge, debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il “Regolamento Comunale per lo svolgimento dell'attività di trasporto turistico nel Comune di Pisa mediante veicoli atipici (trenino gommato, navetta turistica

elettrica, minibus e bus elettrico)”, allegato al presente atto sub B) quale parte integrante e sostanziale.

2. **DI PARTECIPARE** copia del presente atto alla Direzione Mobilità, alla Direzione Polizia Municipale, a PISA.MO srl, a S.E.PI. spa.
3. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all’Albo Pretorio.
4. **DI PROVVEDERE** agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal DPR 118/2000 e ss.mm.ii.

—